



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321



comune di trieste  
area lavori pubblici

prot.gen. 2015/0202114  
prot.corr. N-OP /2014 62/11  
sezionale 2015/0015728  
data 13/11/2015

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Pubblica

**OGGETTO:** codice opera 14062 – Ripristino muro di Villa Revoltella -Spesa complessiva Euro 190.000,00.-

Importo complessivo senza oneri per la sicurezza: Euro 137.000,00.- (IVA esclusa)

Incarico professionale per il collaudo in corso d'opera e collaudo finale al dott. Ing. Paolo PAROVEL della Civilprogetti Associati.

Importo Euro 570,96.- inclusi contributi previdenziali ed I.V.A..

## SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso:

che con Delibera Giunta n. 587 dd. 30 dicembre 2014 è stato approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori del ripristino muro di Villa Revoltella (codice opera n. 14062) per un importo lavori a base di gara di Euro 137.000,00.- più Euro 4.795,00.- per oneri per la sicurezza per complessivi Euro 141.795,00.- (I.V.A. esclusa);

il Comune di Trieste, considerato opportuno ricorrere ad un professionista esterno per le prestazioni indicate in oggetto e, dopo indagine di mercato, ha interpellato il dott. Ing. Paolo PAROVEL della Civilprogetti Associati (c.f. PRVPLA65M18L424I e p.i.v.a.n° 00870510328) e visto l'offerta (allegato n.1 al presente contratto) sottoscritta dal Professionista stesso, con Determinazione Dirigenziale n°..... dd. ...., ha approvato l'affidamento al medesimo dell'incarico di collaudatore in corso d'opera e collaudatore finale relativamente alle strutture necessarie per il ripristino del muro di Villa Revoltella in base allo schema di contratto d'incarico, approvato con il medesimo provvedimento dirigenziale.

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Trieste ed il dott. ing. Paolo PAROVEL, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste al n. 1835 , si conviene e stipula quanto segue:

## **ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Trieste affida al Professionista, l'incarico per lo svolgimento delle attività per l'esecuzione del collaudo statico in corso d'opera e finale relativamente alle strutture necessarie per il ripristino del muro di Villa Revoltella.

## **ART. 2 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

In esecuzione del presente incarico il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al collaudo, alle prescrizioni di legge vigenti, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.65 e seguenti del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, alla L.R. 31 maggio 2002 n.14 e successive modificazioni ed integrazioni e ai successivi regolamenti applicativi, nonché quando applicabili alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.e i.i., con comunque l'obbligo di adeguamento ad eventuali norme o regolamenti applicabili durante lo svolgimento dell'incarico;

Nello svolgimento delle attività il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del procedimento, con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente e con il Direttore dei Lavori delle strutture nonché progettista strutturale, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;

Il professionista ha discrezionale facoltà di effettuare gli accertamenti necessari e sufficienti a comprovare il corretto adempimento delle prescrizioni in merito alle opere strutturali eseguite e quindi la rispondenza delle opere realizzate alla loro destinazione finale;

Il certificato di collaudo ed i relativi eventuali previsti allegati verranno prodotti dal professionista in originale ed in un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti (comunque non inferiore a 3);

Il professionista rinuncia fin d'ora espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà del committente e che ne può disporre liberamente;

Il professionista si impegna a considerare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera per qualsiasi motivo di carattere tecnico, normativo o autorizzativo e di recepirle negli atti finali da produrre.

## **ART. 3 COLLABORAZIONI**

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.



Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

#### **ART. 4 TERMINI**

L'incarico professionale per il collaudo in corso d'opera e collaudo finale è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente schema di contratto dichiarando contestualmente alla sottoscrizione di impegnarsi a fornire le dichiarazioni previste all'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e all'art. 5 co. 5 della L.R.16/2009 e ss.mm. e ii. per l'accettazione dell'incarico e per la favorevole revisione dei calcoli strutturali.

L'incarico professionale assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento del presente incarico e di approvazione del presente schema di contratto. L'incarico diventerà operativo per il Professionista con la comunicazione dell'avvenuta approvazione sopra citata.

Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente ad inizio lavori e dovranno essere ultimate con la presentazione conclusiva degli atti relativi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere strutturali oggetto dell'incarico. Contestualmente l'incarico si riterrà definitivamente concluso.

#### **ART. 5 PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6, 7 e 8 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

1. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del **5% dell'onorario della prestazione;**
2. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello **0,5 per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.**

3. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: **a partire da un minimo di 5 Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.**

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

#### **ART. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 15 (dieci) giorni.

In tale ipotesi, il committente s'intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **ART. 7 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.



## **ART. 8 RECESSO**

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

## **ART. 9 INCOMPATIBILITÀ**

Per il Professionista, fino al termine del presente incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il Professionista s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

## **ART. 10. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

## **ART. 11 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

## **ART. 12 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI**

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

L'importo per l'incarico risultante della parcella allegata al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente, sottoscritta dal Professionista, è di Euro 450,00.-, a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 18,00.- e Euro 102,96.-, per un totale di Euro 570,96.-.

Il pagamento dell'onorario, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura in un'unica modalità di saldo alla consegna del Certificato di Collaudo.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione dell'importo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.



### **ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 14 REDAZIONE DI PERIZIA DIVARIANTE**

Nel caso della necessità di realizzazione di varianti di carattere sostanziale sulle strutture al progetto originale, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale sulla base delle effettive prestazioni

### **ART. 15 CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista ed il committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

### **ART. 16 SORVEGLIANZA**

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Manutenzione Straordinaria Edilizia il cui dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

#### ART. 17 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

S'intendono altresì a carico del Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati tecnici ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

#### ART. 18 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in \_\_\_\_\_, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

#### ART. 19 ALTRE NORME

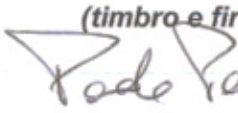

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

#### ART. 20 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.- (cinquecentomila/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.


Trieste, \_\_\_\_\_

**IL PROFESSIONISTA**

(timbro e firma)  
  


**IL RESPONSABILE UNICO**

**DEL PROCEDIMENTO**

  
**dott. arch. Lucia IAMMARINO**